

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

ci ha imposto la Camera, l'organizzazione definitiva del personale sia del Ministero, sia del corpo del genio civile. In questa circostanza terrò conto delle osservazioni dell'onorevole Cavalletto.

LA PORTA, relatore. Dopo la dichiarazione del ministro poco mi resta da aggiungere relativamente alle osservazioni fatte dagli onorevoli Polti e Cavalletto. Certamente i nuovi ruoli organici, che saranno i veri definitivi ruoli organici dell'amministrazione (poichè quelli già votati non furono che un modo di miglioramento provvisorio dello stipendio degli impiegati), devono aver per base la distribuzione e l'organizzazione razionale dei vari servizi, tanto dell'amministrazione centrale, quanto del genio civile, i quali da molti e molti anni reclamano un provvedimento definitivo, cioè un ordiamento razionale del corpo del genio civile.

Ora l'onorevole ministro dei lavori pubblici, come gliene fa obbligo la legge sugli organici già votati col bilancio definitivo del 1876, deve presentare coi bilanci di prima previsione del 1878 gli organici definitivi, ed egli porrà a base di questi l'organizzazione e la distribuzione dei servizi pubblici.

Sarà allora il caso anche di parificare la situazione degli assistenti e sorveglianti stradali delle provincie venete a quella che si trova in atto nelle altre provincie del regno.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, il capitolo primo *Ministero* (Personale), s'intenderà approvato nella somma di lire 709,200.

(È approvato.)

Invito l'onorevole Leardi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LEARDI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione generale sul bilancio definitivo. (V. *Stampato*, n° 82-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

I capitoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 non furono variati.

Capitolo 13, variato. Concorso per opere idrauliche consortili (3° categoria), giusta l'articolo 97 della legge sui lavori pubblici, lire 105,636 34.

(È approvato.)

Capitolo 14-15...

CERULLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che?

CERULLI. Prendo la parola su questo capitolo per fare una viva raccomandazione all'onorevole signor ministro, sperando che egli mi ascolterà ora, come sempre, benignamente, giacchè questo è suo costume, tanto più che io ora non gli chieggo nè ferrovia, nè strada, nè porto, e molto meno lo minaccio di fare un discorso... (*Oh! oh!*)

Io raccomando all'onorevole ministro di volersi occupare d'una grave questione, quale è quella della *delimitazione degli alvei nei fiumi o torrenti a sponde variabili od incerte*.

L'articolo 166 della legge vigente sulle opere pubbliche dispone che nel caso di alvei a sponde variabili ed incerte, la linea, o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di fare opere o ripari a difesa delle sponde, e dei fondi privati giacenti lungnesso le rive, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gli interessati.

Io non discuto ora questo articolo di legge; fo però a proposito di esso le mie più ampie riserve, massime perchè ricordo che l'articolo 454 del Codice civile, di promulgazione posteriore alla legge speciale dei lavori pubblici, prescrive che il terreno abbandonato dall'acqua corrente cede al proprietario confinante per diritto di alluvione, e senza che il confinante dell'opposta riva possa reclamarlo.

Ma io dico, anche ammesso che le due disposizioni citate, benchè contraddittorie tra di loro, debbano coesistere, è necessario però che si provvegga alla loro esatta attuazione, a tutela del pubblico e del privato interessè.

Per far ciò è indispensabile che si dia una buona volta mano all'opera importantissima della fissazione o limitazione degli alvei nei fiumi e torrenti, massime in quelli che corrono a moto incompsto e disordinato.

Ed io ravviso tanto più l'importanza di questo provvedimento, inquantochè conosco che in alcune provincie, e più specialmente in quella dove io abito, si viene dall'autorità governativa impedendo ai privati le arginazioni a difesa dei propri fondi, o per capriccio di qualche ingegnere, o per denunce di danni (veri o supposti che essi siano) da parte di proprietari riverani, e dell'opposta sponda.

Questo stato di cose è illegittimo e merita un riparo.

A parte, ripeto, qualunque disquisizione sui dritti che lo Stato ha, o non ha sui fiumi o torrenti, e loro sponde, anche concedendo che li abbia tutti, non può ammettersi però che esso voglia accrescere tuttodì la sua proprietà, col danneggiare, e coll'usurpare quella dei privati frontisti, e che voglia persino impedire che essi difendano i loro fondi, contro le irruzioni dell'elemento.

Eppure questo avviene, ed io potrei citarvi dei fatti, in cui dovrei porre in rilievo comel'insipienza e l'indiscreto zelo di taluni ufficiali governativi, e lo smodato interesse di proprietari corriverani, abbiano trovato facile appoggio nelle autorità prefettizie, e come siansi commessi, nella mia provincia,